



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL COMMERCIO LE ASSICURAZIONI E I SERVIZI

Via Sallustiana, 53 – 00187 Roma

Ufficio B3

Tel. 06/47055350 Fax 06/483691

Ministero Sviluppo Economico
Dir.Gen. Commercio Assicurazioni e Servizi
USCITA - 15/06/2006 - 0005544



ALLE CAMERE DI COMMERCIO,
INDUSTRIA, ARTIGIANATO E
AGRICOLTURA

LORO SEDI

AI RAPPRESENTANTI DEL
MINISTERO DELLO SVILUPPO
ECONOMICO NEL COLLEGIO
DEI REVISORI DEI CONTI
DELLE CAMERE DI
COMMERCIO

c/o Camere di commercio, industria
artigianato e agricoltura

LORO SEDI

LETTERA CIRCOLARE

AI RAPPRESENTANTI DEL
MINISTERO DELLO
SVIPLUPPO ECONOMICO NEL
COLLEGIO DEI REVISORI DEI
CONTI DELLE AZIENDE
SPECIALI CAMERALI

c/o Camere di commercio, industria
artigianato e agricoltura

LORO SEDI

ALLE UNIONI REGIONALI E I
CENTRI ESTERI DELLE
CAMERE DI COMMERCIO

LORO SEDI



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL COMMERCIO LE ASSICURAZIONI E I SERVIZI

Via Sallustiana, 53 – 00187 Roma
Ufficio B3
Tel. 06/47055350 Fax 06/483691

e p.c. AL MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE –
Dip. della Ragioneria dello Stato-
Ispettorato generale di finanza- Uff. VIII
Via XX Settembre
00187 ROMA

ALL'UNIONCAMERE
P.zza Sallustio, 21
00187 ROMA

ALL'ISTITUTO TAGLIACARNE
Via Appia Pignatelli, 62
00178 ROMA

Oggetto: Legge 23 dicembre 2005, n. 266- chiarimenti

Con la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), sono state adottate misure correttive sull'andamento dei bilanci preventivi per l'anno 2006 delle pubbliche amministrazioni.

Il Ministero dell'economia e delle finanze ha già fornito alcuni chiarimenti in merito all'applicazione della normativa in oggetto.



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL COMMERCIO LE ASSICURAZIONI E I SERVIZI

Via Sallustiana, 53 – 00187 Roma

Ufficio B3

Tel. 06/47055350 Fax 06/483691

Con la presente lettera circolare si forniscono istruzioni operative per tenere conto degli effetti che le disposizioni in esame producono nell'ambito dei bilanci camerali. Ciò anche al fine di rendere omogenei i comportamenti delle camere di commercio e di agevolare i rappresentanti ministeriali nei collegi dei revisori dei conti, nell'attività di vigilanza.

Il contenuto delle istruzioni che seguono è stato condiviso con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Articolo 1, commi 9, 56 e 57

Il comma 9 prevede, fermo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 11 della legge finanziaria 2005, che la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all'amministrazione, persone fisiche e persone giuridiche, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non deve essere, a decorrere dall'anno 2006, superiore al 50% di quella sostenuta per l'anno 2004.

Sono escluse dalle limitazioni di cui al comma 9 solo le spese sostenute per prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori di legge, la rappresentanza e la difesa delle camere di commercio in giudizio, le consulenze facenti parte integrante di gare di appalto di lavori pubblici e le "esternalizzazioni" di servizi necessari per raggiungere gli scopi degli enti camerali.

Il disposto di tale comma deve essere coordinato con le disposizioni dei commi 56 e 57. Il comma 56 stabilisce che le somme riguardanti indennità, compensi, retribuzioni e altre utilità comunque denominate, corrisposte per incarichi di consulenza da parte delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL COMMERCIO LE ASSICURAZIONI E I SERVIZI

Via Sallustiana, 53 – 00187 Roma

Ufficio B3

Tel. 06/47055350 Fax 06/483691

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono automaticamente ridotte del 10% rispetto agli importi risultanti alla data del 30 settembre 2005.

Devono, pertanto, essere automaticamente ridotti del 10%, rispetto agli importi risultanti alla data del 30 settembre 2005, tutti i **contratti in essere** alla data di entrata in vigore della legge n. 266/2005, senza che sia necessaria l'adozione di uno specifico provvedimento da parte dell'ente camerale.

L'importo derivante da tale riduzione deve confluire, a partire dal 1° gennaio 2006, al Fondo nazionale per le politiche sociali; sull'attuazione di tale riduzione e sui suoi effetti finanziari le camere di commercio trasmettono una relazione al Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi del comma 61.

Il comma 57 dispone che a decorrere dall'entrata in vigore della legge finanziaria 2006 e per un periodo di tre anni, ciascuna pubblica amministrazione **non può stipulare contratti di consulenza che nel loro complesso siano di importo superiore rispetto all'ammontare totale dei contratti in essere alla data del 30 settembre 2005.**

Le camere di commercio devono considerare, per la definizione del limite di cui al comma 57, l'importo complessivo relativo agli incarichi di consulenza, individuati nella circolare n. 557368 del 12 ottobre 2004 e ulteriormente specificati nell'ambito della nota n. 2600 del 31 marzo 2005, vigenti alla data del 30 settembre 2005, a nulla rilevando eventuali aumenti adottati successivamente.

L'ammontare complessivo, come sopra determinato, rappresenta, ai sensi del comma 57, il limite massimo per la stipula di contratti di consulenza per gli anni 2006, 2007 e 2008.



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL COMMERCIO LE ASSICURAZIONI E I SERVIZI

Via Sallustiana, 53 – 00187 Roma

Ufficio B3

Tel. 06/47055350 Fax 06/483691

E' evidente che tale importo dovrà, in ogni caso, essere contenuto nella misura del 50% della spesa impegnata per le stesse finalità nell'anno 2004.

Qualora, l'importo individuato ai sensi del comma 57, dovesse risultare superiore al 50% della spesa impegnata nell'anno 2004, le camere di commercio devono ricondurre nell'anno 2006 le spese in argomento entro tale limite.

Articolo 1, comma 10

Il comma 10 prevede che le pubbliche amministrazioni non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza per un ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta per l'anno 2004 per le medesime finalità.

La norma di cui trattasi **non prevede alcuna deroga, come peraltro ribadito dallo stesso Ministero dell'economia e delle finanze.**

Pertanto anche le camere di commercio sono tenute a rispettare tali limiti, pur nella consapevolezza che tale prevista riduzione potrà incidere negativamente sull'attività istituzionale delle stesse.

Articolo 1, comma 11

Il comma 11 prevede che le pubbliche amministrazioni, a decorrere dall'anno 2006, non possono effettuare spese di ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta per l'anno 2004, per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio delle autovetture.

Si richiama, in proposito, il contenuto della nota n. 2600 del 31.03.2005 con la quale è stato precisato che per le camere di commercio



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL COMMERCIO LE ASSICURAZIONI E I SERVIZI

Via Sallustiana, 53 – 00187 Roma

Ufficio B3

Tel. 06/47055350 Fax 06/483691

le spese relative all'acquisto di autovetture sono imputate al capitolo 4102 delle uscite mentre le spese connesse alla manutenzione, al noleggio e all'esercizio delle autovetture sono imputate, tra quelle di funzionamento, al capitolo 1105.

La norma individua un limite di spesa complessivo per i due capitoli interessati; limite che va determinato sulla spesa impegnata nell'anno 2004.

Sono da ritenersi soggette alle limitazioni di cui al comma 11, solo le autovetture destinate ad uso esclusivo di persone, ma non quelle destinate ad uso promiscuo.

Articolo 1, comma 22

Il comma 22 stabilisce l'obbligo, a decorrere dal secondo bimestre dell'anno 2006, per le pubbliche amministrazioni di aderire alle convenzioni stipulate, ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, ovvero di utilizzare i relativi parametri di prezzo-qualità ridotti del 20%, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili, qualora dal monitoraggio delle spese per beni e servizi emerga un andamento tale da pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi indicati nel patto di stabilità.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, verrà accertato l'andamento di tali spese e stabilito l'eventuale obbligo di adesione alle convenzioni.



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL COMMERCIO LE ASSICURAZIONI E I SERVIZI

Via Sallustiana, 53 – 00187 Roma
Ufficio B3
Tel. 06/47055350 Fax 06/483691

Articolo 1, commi 23 e 26

Il comma 23 dispone che, a decorrere dall'anno 2006, le pubbliche amministrazioni possono, annualmente, acquisire immobili per un importo non superiore alla spesa media annua sostenuta per gli immobili acquisiti nel precedente triennio.

Le camere di commercio non possono, pertanto, acquistare a decorrere dal 2006, immobili per un importo superiore alla spesa media annua sostenuta allo stesso titolo nel triennio 2003-2005.

Nel caso in cui l'ente camerale non avesse sostenuto nel triennio 2003-2005 spese per l'acquisto di immobili non risulta ovviamente il dato con cui rapportarsi. Pertanto, l'ente camerale potrà acquistare immobili nel 2006 **solo in caso di assoluta e inderogabile necessità**, debitamente motivata negli atti. Si richiama l'attenzione del collegio dei revisori in merito al rispetto di tale disposto.

Ai sensi del comma 26 le camere di commercio devono trasmettere al Ministero dell'economia e delle finanze una comunicazione contenente le informazioni trimestrali "cumulate" degli acquisti e delle vendite di immobili per esigenze istituzionali entro trenta giorni dalla scadenza del trimestre di riferimento.

Articolo 1, commi 48 e 49

Ai sensi del comma 48, le somme accantonate nei bilanci delle camere di commercio, ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 novembre 2002, devono essere versate, entro il 30 giugno 2006, all'entrata del bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 2961.



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL COMMERCIO LE ASSICURAZIONI E I SERVIZI

Via Sallustiana, 53 – 00187 Roma

Ufficio B3

Tel. 06/47055350 Fax 06/483691

Articolo 1, comma 58

Il comma 58 stabilisce che le somme riguardanti indennità, compensi, gettoni, retribuzioni o altre utilità comunque denominate, corrisposte a componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati, presenti nelle pubbliche amministrazioni sono automaticamente ridotte del 10% rispetto alle somme risultanti alla data del 30 settembre 2005.

La norma individua un limite di spesa complessivo per i capitoli interessati; limite che va determinato sugli importi spettanti alla data del 30 settembre 2005, **a nulla rilevando eventuali aumenti adottati successivamente.**

Eventuali aggiornamenti effettuati dopo la data del 30 settembre 2005 non devono, pertanto, essere considerati ai fini della definizione del limite di spesa.

Tali eventuali aggiornamenti producono effetti solo con riferimento alle somme che la camera di commercio deve liquidare di competenza dell'anno 2005.

A decorrere dal 1° gennaio 2006 e per un periodo di tre anni gli emolumenti di cui al comma 58 non potranno superare gli importi risultanti dalla riduzione operata.

L'ammontare derivante dalla riduzione del 10%, operata sull'importo complessivo sopra individuato dovrà confluire, a partire dal 1° gennaio 2006, al Fondo nazionale per le politiche sociali; sull'attuazione di tale riduzione e sui suoi effetti finanziari le camere di commercio trasmettono una relazione al Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi del comma 61.



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL COMMERCIO LE ASSICURAZIONI E I SERVIZI

Via Sallustiana, 53 – 00187 Roma

Ufficio B3

Tel. 06/47055350 Fax 06/483691

Le aziende speciali camerali, le Unioni regionali e i Centri esteri delle camere di commercio non sono da ritenersi diretti destinatari della norma in esame.

Si ricorda, peraltro, che i compensi in favore dei componenti gli organi di suddetti enti dovranno, comunque, essere **aggiornati sulla base delle nuove indennità** spettanti al Presidente della camera di commercio competente nel caso delle aziende speciali e al Presidente della camera di commercio capoluogo di regione nel caso delle Unioni regionali e dei Centri esteri.

Articolo 1, comma 173

Ai sensi del comma 173 gli atti di spesa relativi ai commi 9, 10, 56 e 57 devono essere trasmessi alla competente sezione della Corte dei conti per l'esercizio del controllo successivo sulla gestione.

Articolo 1, commi 213 e 214

Il comma 214 dispone che le pubbliche amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e gli enti di cui all'articolo 70, comma 4, del medesimo decreto legislativo, devono adottare, anche in deroga a specifiche disposizioni di legge e contrattuali, le determinazioni conseguenti all'applicazione del comma 213, sulla base dei relativi ordinamenti nel rispetto della propria autonomia organizzativa.



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL COMMERCIO LE ASSICURAZIONI E I SERVIZI

Via Sallustiana, 53 – 00187 Roma

Ufficio B3

Tel. 06/47055350 Fax 06/483691

Articolo 1, comma 216

Il comma 216 stabilisce che al personale, appartenente alle pubbliche amministrazioni che si reca in missione o viaggio di servizio all'estero spetta il rimborso delle spese di viaggio in aereo nei limiti della spesa per la classe economica.

Si precisa, infine, che le **aziende speciali non sono da considerarsi dirette destinatarie degli obblighi previsti dalla legge finanziaria 2006**. Le camere di commercio di riferimento devono, comunque, vigilare affinché anche le rispettive aziende speciali contribuiscano ad una politica di generale contenimento delle spese voluto dalla legge finanziaria 2006.

Sarà cura dei rappresentanti di questo Ministero, nei collegi dei revisori dei conti, vigilare sul puntuale adempimento delle disposizioni di cui alla presente circolare.

IL DIRETTORE GENERALE

Mario Spigarelli